



# Città di Altamura

Provincia di Bari

Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.16 del 16/03/2025

Oggetto:ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO PER PREVENZIONE INCENDI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA DELLA LINEA SPINAZZOLA -GIOIA DEL COLLE SUL TERRITORIO COMUNALE

## IL SINDACO

**Vista** la nota pervenuta da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Bari- datata 26 febbraio 2025 prot. 2025/0000581 acclarata al Protocollo Generale del Comune di Altamura al n. 20802 del 27/02/2025 e, poi, al Protocollo Interno Comando P.L. n. 33525 del 04/03/2025 che in relazione all'approssimarsi della stagione estiva, per la presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie e conseguenziale potenziale pericolo di innesco e sviluppo incendi, chiede che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di incendi lungo la linea, nonché l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente, con l'imposizione di obbligo, durante tutto il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, a carico dei possessori di terreni coltivati o tenuti a pascolo e incolti, di tenere sgombri, da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede sino a 20 metri dal confine ferroviario, richiamando il rispetto del D.P.R. n. 753/1980 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e specificatamente gli artt. 52-55 e 56:

**Riportati** pertanto integralmente i succitati artt. del D.P.R. n. 753/1980:

- **Art. 52** - *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.*

- **Art. 55** - *I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.*

- **Art. 56** - *Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.*

**Valutato** che lungo il percorso della RFI Rete Ferroviaria Italiana, nel tratto del territorio comunale della linea Gioia del Colle – Spinazzola, possono esserci delle condizioni incompatibili con il dettato degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980.

**Precisato** che, allo stato attuale, non è ancora stato emanato il tradizionale D.P.G.R. (Decreto Presidente Regione Puglia) che decreta lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per il periodo estivo nell'anno 2025, e conseguenzialmente, non è ancora stata emanata alla data odierna la relativa Ordinanza Sindacale di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2025, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016.

**Ravvisata**, comunque, a seguito della predetta nota pervenuta da parte di RFI Rete Ferroviaria Italiana- Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane -Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale Bari- datata 26 febbraio 2025 prot. 2025/0000581 la necessità, con l'approssimarsi della stagione primaverile/estiva, che vengano messe in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di incendi lungo la predetta linea ferroviaria ricadente nel territorio comunale **Visto** l'art. 50 – Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia – del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

## **DISPONE**

di richiamare, tutto quanto sopra, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente,

## **ORDINA**

**ad horas** ai proprietari e/o possessori a vario titolo dei terreni coltivati o tenuti a pascolo e/o incolti adiacenti la RFI Rete Ferroviaria Italiana, nel tratto comunale della linea Spinazzola-Gioia del Colle:

1. di tenere sgombri da vegetazione secca ed ogni altro materiale combustibile, i terreni confinanti con la sede ferroviaria sino a 20 metri dal confine ferroviario;
2. di mettere in atto tutte le possibili iniziative utili a limitare fino ad annullare il verificarsi di incendi lungo la linea ferroviaria.

Quanto sopra nel rispetto degli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. n. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”.

### **Sanzioni**

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/1980, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.-

### **Vigilanza**

La specialità Polizia Ferroviaria della Polizia di Stato, i Comandi unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

Si ricorda, altresì, che tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, di chiamare immediatamente i seguenti numeri telefonici, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento ovvero

**112**                    **numero unico di emergenza europeo**  
**1515**                  **Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare**  
**115**                    **Vigili del Fuoco Bari**  
**080/3106001**       **Vigili del Fuoco Distaccamento di Altamura**  
**080/3141014**       **Servizio di Protezione Civile - Comando Polizia Locale Altamura**

La presente Ordinanza:

- ✓ ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio on line;
- ✓ verrà trasmessa da parte del Comando Polizia Locale di Altamura tramite posta elettronica a:
  - Prefetto di Bari
  - Presidente della Regione Puglia
  - Sindaco della Città Metropolitana di Bari
  - Regione Carabinieri Forestale "Puglia" – Gruppo di Bari
  - Stazione Carabinieri Forestale Cassano delle Murge
  - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari
  - Comando Stazione Carabinieri di Altamura
  - Comando Compagnia Guardia di Finanza Altamura
  - V Settore Polizia Locale - Servizio Protezione Civile Città di Altamura
  - III Settore Sviluppo Territorio Servizio Agricoltura Città di Altamura
  - ANAS Compartimento di Bari
  - **RFI Bari** Rete Ferroviaria Italiana Spa Direz. Territoriale Produzione Bari
  - Ferrovie Appulo Lucane
  - Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia
  - Parco Nazionale dell'Alta Murgia

Inoltre, si dispone la diffusione, ai fini dell'osservanza delle disposizioni e per la generale conoscenza, attraverso la pubblicazione sul sito web del comune di Altamura, all'albo pretorio on line, affissione di manifesti nei luoghi di maggior afflusso di pubblico e canali social istituzionali.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 16 marzo 2025

**Capo Servizio Protezione Civile**  
**Commissario Superiore P.L. Angelo TRAGNI**

**Comandante Polizia Locale**  
**Dirigente Maria Paola STEFANELLI**

**Il SINDACO**  
**prof. Vitantonio PETRONELLA**